

Questo è l'effetto determinato dalla legge di conversione del decreto Cura Italia

# Negli appalti figli e figliastri

## Il committente privato costretto a pagare, la p.a. no

DI GIOVANNI GALLI

**N**iente par condicio tra appaltatori: chi lavora per un privato ha diritto al pagamento delle opere eseguite fino alla data di sospensione dei lavori, mentre chi lavora per un ente pubblico non gode di questo beneficio. Vista dal punto di vista del committente, quello privato è tenuto a pagare mentre il pubblico no. Questo l'effetto determinato dalla legge n. 27/20 di conversione del Cura Italia, la quale ha introdotto una disposizione in tema di appalti privati di favore per gli appaltatori. Un nuovo comma 2-ter è stato aggiunto all'art. 103 e definisce, in particolare, che l'appaltatore ha diritto al saldo delle opere già eseguite: nei contratti tra privati, in corso di validità dal 31 gennaio 2020 e fino al 31 luglio 2020, per l'esecuzione di lavori edili di qualsiasi natura, i termini di inizio e fine lavori si intendono prorogati per un periodo pari alla durata della proroga di cui al comma 2. Il committente è dunque tenuto al pagamento dei lavori eseguiti sino alla data di sospensione dei lavori, in deroga ad ogni diversa

previsione contrattuale.

La disposizione si applica ai soli contratti «tra privati», con l'esclusione dei pubblici che allo stesso modo sono soggetti a sospensione dell'attività edilizia in quanto non rientranti tra i codici Ateco consentiti. Per gli appalti pubblici in corso di esecuzione, invece, l'art. 91, comma 2, del Cura Italia convertito è intervenuto sul codice degli appalti (art. 35, co. 18), estendendo l'erogazione dell'anticipazione del 20% del prezzo dell'appalto, da corrispondere entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prestazione, «anche nel caso di consegna in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del presente codice». Evidente il trattamento differenziato riservato alle due categorie di appaltatori, i cui lavori siano stati sospesi in via cautelativa: ai privati, fino alla data di sospensione dei lavori, il committente è tenuto a versare il corrispettivo maturato, mentre gli appaltatori di opere pubbliche sono esclusi dal beneficio.

La norma dunque riconosce il diritto dell'appaltatore privato «al pagamento dei lavori eseguiti sino alla data di sospensione». «In pratica»,



commenta l'avvocato Martina Tognolo, senior manager Nexum Legal, «sembrerebbe gravare sul committente l'obbligo di adempiere anticipatamente alla propria prestazione del pagamento del prezzo. Tale disposizione si pone quale deroga legale ad ogni diversa previsione contrattuale e codicistica, implicando quindi una decadenza automatica del committente dal beneficio del termine di pagamento, con una chiara incidenza sul sinallagma contrattuale. Se da un lato

la disposizione tutela la categoria degli appaltatori quali soggetti 'deboli' dell'attuale crisi, dall'altro il legislatore non sembrerebbe aver considerato le difficoltà del committente, parte del medesimo sistema economico dell'appaltatore».

Riguardo la proroga di 90 giorni, si pongono difficoltà interpretative relativamente ai termini di inizio e fine dei lavori, dalla cui differenza deriva la durata del tempo concesso all'appaltatore per l'esecuzione. La norma indi-

vidua un termine di proroga fisso, a fronte di una durata variabile, alla data di sua promulgazione, del periodo emergenziale (la cui scadenza è, ad oggi, fissata al 31 luglio 2020) e della sospensione coatta dei lavori appaltati. Inoltre, il periodo di 90 giorni potrebbe, in concreto, risultare perfino più breve di quello dell'effettiva sospensione dei lavori per effetto del rispetto delle misure igienico-sanitarie. Il problema vero e proprio si pone per i contratti d'appalto privati in cui non sia stata prevista dalle parti la data di inizio/fine lavori. Quanto all'inizio lavori troverebbe applicazione l'art. 1183, co. 1, c.c., per cui l'appaltatore è tenuto ad iniziare immediatamente l'esecuzione e il committente ha diritto di esigerne subito l'inizio, ma ciò allo scadere della proroga di cui all'art. 103, co. 2-ter.

Rispetto alla fine lavori, la determinazione di un termine, da intendersi riferito alla verifica e non alla consegna dell'opera, in assenza di accordo, dovrebbe essere rimessa ad un giudice che tenga conto anche del periodo di proroga legale.

—@Riproduzione riservata—

### CIRCOLARE ASSONIME

## Importazione agevolata solo per le mascherine certificate

L'importazione è agevolata per le sole mascherine certificate. È quanto evidenziato nella circolare n.7 del 17 maggio 2020 diffusa da Assonime che esamina l'impatto dell'emergenza da Covid-19 sulle regole doganali e sulle dinamiche del commercio internazionale, e analizza le misure volte ad agevolare l'importazione di merci necessarie a contrastare gli effetti della pandemia. Inoltre, la suddetta circolare contiene, le indicazioni della Commissione europea in merito all'impatto dell'emergenza epidemiologica su talune misure di politica commerciale dell'Unione, il quadro di sintesi dei numerosi interventi normativi e amministrativi, di carattere emergenziale, al fine di descrivere l'impatto degli stessi sulla supply chain dei settori economici e un valido ausilio agli operatori del commercio internazionale in uno scenario globale oggi imprevedibile. Le misure di maggior rilievo analizzate nella circolare riguardano:

- lo svincolo delle procedure di sdoganamento mediante l'istituto dello svincolo diretto e dello

svincolo celere (utilizzabile da soggetti sia privati che imprese non ricompresi nei servizi di pubblica utilità e solo per beni mobili diversi dai Dpi), al fine di velocizzare l'approvvigionamento di tutti i dispositivi di protezione individuale nonché di beni mobili di qualsiasi genere per fronteggiare l'emergenza sanitaria;

- l'esenzione da dazi doganali e dall'Iva fino al 31/07/2020, per le importazioni di dispositivi di protezione individuale e per i materiali necessari a contrastare gli effetti della pandemia da Covid-19 da Stati terzi (decisione della Commissione Ue n.491/2020).

Assonime fa rilevare che ai fini dell'importazione è necessario distinguere tre tipologie di masche-

rine le c.d. «chirurgiche» qualificabili come dispositivi medici (Dm), mascherine protettive per il viso del tipo FFP2 e FFP3 considerate come dispositivi di protezione individuale (Dpi) e le mascherine generiche c.d. filtranti. Per le prime due categorie, importate a favore di regioni, province autonome, enti territoriali locali, pubbliche amministrazioni, strutture ospedaliere pubbliche ovvero private accreditate e/o inserite nella rete regionale dell'emergenza, soggetti che esercitano servizi pubblici essenziali come individuati da ultimo dpcm del 26 aprile 2020, lo sdoganamento avviene con svincolo diretto. Nel caso di mascherine chirurgiche, se il marchio CE è presente ed è valido, il dispositivo è sdoganabile immediatamente, altrimenti occorre inviare apposita autocertificazione all'Istituto Superiore di Sanità (ISS), ovvero all'Inail (nel caso di mascherine FFP2 e FFP3) e attendere la risposta per immettere i prodotti in commercio. Nei casi di importazione di mascherine Dm o Dpi per uso personale non è possibile accedere alle procedure né con svincolo diretto né con svincolo celere. Tuttavia, gli uffici doganali secondo quanto emerso

nelle faq dell' Agenzia dogane e monopoli, procederanno allo sdoganamento senza segnalazione per registrazione in quanto in relazione alla ridotta quantità di materiale importato, si presuppone l'uso lecito e personale della merce. Per quanto riguarda le mascherine generiche, che non risultano testate e certificate non è utilizzabile la procedura né di svincolo diretto né di svincolo celere. Possono essere sdoganate, solo se soddisfano le condizioni di produzione e messa in commercio previste nella circolare del Mise n.107886 del 23 aprile 2020. Infine, sotto l'aspetto tributario, beneficiano del regime di esenzione dell'Iva e dei dazi doganali all'importazione le mascherine Dm e Dpi importate per la distribuzione gratuita con marchio CE valido, da parte di soggetti aventi titolo, quali le organizzazioni pubbliche, di beneficenza o filantropiche autorizzate dalle autorità competenti degli Stati membri e le unità di pronto soccorso per le proprie necessità. Sono soggette invece al pagamento dei tributi doganali le imprese che svolgono attività produttive essenziali di cui al dpcm del 26 aprile 2020, che abbiano importato con procedura di sdoganamento con svincolo diretto mascherine DM e Dpi per i propri dipendenti.

Giovanni Musso

—@Riproduzione riservata—

### GIURISPRUDENZA CASA

#### TRASFERIMENTO QUOTE MULTIPROPRIETÀ

«Qualora il regolamento di condominio contempa, in caso di trasferimento della proprietà da parte dei condomini, il ricorso a forme convenzionali ex art. 1352 cod. civ., anche di particolare rigore, finalizzate a rendere note ed accettate determinate condizioni (quali la cessione di quote, il subentro di altro proprietario e la conoscenza ed accettazione del regolamento medesimo), non è possibile il ricorso a forme equivalenti di comunicazione». Nella specie, veniva in rilievo – ha detto la Cassazione (sent. n. 10845/19, inedita) – il trasferimento della titolarità di quote di godimento di una multiproprietà.

a cura dell'Ufficio legale della Confedilizia